

302.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio dell'archiviazione)	7952	(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	7902
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	7954	Disegno di legge di conversione n. 3573:	
Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	7951	(Articolo unico)	7909
Disegno di legge di conversione (Trasmissione dal Senato, assegnazione a Commissione in sede referente e cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	7951	(Modificazioni apportate dalla Commissione)	7909
Disegno di legge di conversione n. 3580:		(Articoli del relativo decreto-legge)	7909
(Articolo unico)	7881	(Emendamenti)	7910
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	7882	Disegno di legge di conversione n. 3565:	
(Articoli del relativo decreto-legge)	7884	(Articolo unico)	7913
		(Articoli del relativo decreto-legge)	7913
		Disegno di legge di conversione n. 3579:	
		(Articolo unico)	7917
		(Articoli del relativo decreto-legge)	7917
		Disegno di legge di conversione n. 3567:	
		(Articolo unico)	7921
		(Articoli del relativo decreto-legge)	7921

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1994

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione n. 3575:		Disegno di legge di ratifica S. 880 (Appro-	
(Articolo unico)	7925	vato dal Senato) n. 3443 (Articoli)	7945
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	7925	Disegno di legge di ratifica S. 1406 (Appro-	
(Articoli del relativo decreto-legge)	7926	vato dal Senato) n. 3444 (Articoli)	7946
(Emendamenti)	7928	Disegno di legge di ratifica n. 3345 (Artico-	
Disegno di legge di conversione n. 3608:		li)	7947
(Articolo unico)	7931	Disegno di legge di ratifica S. 1625 (Appro-	
(Articoli del relativo decreto-legge)	7931	vato dal Senato) n. 3654 (Articoli)	7948
(Ordine del giorno)	7931	Documenti ministeriali (Trasmissione)	7952, 7953
Disegno di legge di conversione n. 3650:		Gruppi parlamentari (Modifica nella compo-	
(Articolo unico)	7935	sizione)	7951
(Articoli del relativo decreto-legge)	7935	Interrogazioni (Annunzio)	7954
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	7936	Missioni vevoli nella seduta del 1° feb-	
Disegno di legge di ratifica S. 823 (Appro-		braio 1994	7951
vato dal Senato) n. 2682 (Articoli)	7941	Nomine ministeriali (Comunicazioni)	7952
Disegno di legge di ratifica S. 886 (Appro-		Parlamento europeo (Trasmissione di risolu-	
vato dal Senato) n. 2892 (Articoli)	7942	zioni)	7953
Disegno di legge di ratifica S. 1382 (Appro-		Presidente del Consiglio dei ministri (Tra-	
vato dal Senato) n. 3545 (Articoli)	7943	missione di documento)	7952
Disegno di legge di ratifica S. 824 (Appro-		Provvedimenti concernenti amministrazioni	
vato dal Senato) n. 3442 (Articoli)	7944	locali (Annunzio)	7954
		Risposte scritte ad interrogazioni (Annun-	
		zio)	7954

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 557, RECANTE ULTE-
RIORI INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
PER L'ANNO 1994 (3580)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, al comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine, le parole: « ; tuttavia è consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura ».

All'articolo 2, al comma 2, la parola: « esercita » è sostituita dalla seguente: « esercitata ».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera d), numero 1), le parole: « eseguite nel registro stesso, relativamente alle fatture emesse nel mese precedente » sono sostituite dalle seguenti: « eseguite nel registro stesso per il mese precedente »;

al comma 3, dopo le parole: « si applicano » sono inserite le seguenti: « alle operazioni effettuate ».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: « soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita » sono inserite le seguenti: « , ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, »;

al comma 1, lettera b), al numero 3), dopo le parole: « anche se assegnate » sono inserite le seguenti: in proprietà o in godimento »; e al numero 6) le parole: « nel numero » sono sostituite dalle seguenti: « il numero »;

al comma 6, le parole: « secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-bis. All'articolo 14, comma 8, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole: "nell'articolo 34, primo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 34, dopo il primo comma, è inserito il seguente:" ».

All'articolo 8, al comma 1, lettera b), nell'articolo 2-bis della tariffa, dopo le parole: « Estratti conto » sono inserite le seguenti: « , comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, » e nella nota 3-ter, dopo le parole: « mediante conto corrente » sono inserite le seguenti:

« , ovvero relativi al deposito di titoli ».

All'articolo 9:

al comma 3, lettera a), le parole: « viene dichiarato » sono sostituite dalla seguente: « è »;

al comma 3, lettera c), le parole: « stato dichiarato » sono soppresse;

al comma 3, lettera d), le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « terzo comma »;

al comma 4, le parole: « stato dichiarato » sono soppresse;

al comma 9, le parole: « di cui al comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 »;

al comma 10, al primo periodo, le parole: « con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, »; e, all'ultimo periodo, le parole: « , da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali » sono soppresse;

al comma 11, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 22 »;

al comma 14, le parole: « comma 9 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 13 ».

All'articolo 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Salvo quanto previsto al comma 1, il Ministro delle finanze può affidare la distribuzione dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali ed istantanee a consorzi o società costituiti fra gli operatori interessati alla vendita di tali biglietti ».

All'articolo 14, al comma 1, lettera a), le parole: « 20 giugno 1990 » sono sostituite dalle seguenti: « 26 giugno 1990 ».

L'articolo 15 è soppresso.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Razionalizzazione dei criteri di determinazione di taluni redditi ed eliminazione di effetti agevolativi ed elusivi).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. »;

b) nell'articolo 13-bis, comma 1, la lettera a) è abrogata;

c) nell'articolo 41, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: « h) gli altri interessi non aventi natura compensativa e ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale. »;

d) nell'articolo 44, comma 1, dopo le parole « esenti da imposta. » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « ; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. »;

e) nell'articolo 44, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito di imposta di cui all'articolo 14 spetta limitatamente alla parte dell'utile proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l'applicazione delle ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni. »;

f) nell'articolo 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis, è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8. »;

g) nell'articolo 55, comma 4, le parole « derivanti da precedenti finanziamenti » sono soppresse;

h) nell'articolo 56, comma 3, primo periodo, le parole « alle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b) e h) »;

i) nell'articolo 61, comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società emittente o della rinuncia ai crediti nei confronti della società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria. »;

l) nell'articolo 81, comma 1, lettera c), le parole « o al 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « o al 10 per cento »;

m) nell'articolo 102, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis. »;

n) nell'articolo 115, comma 2, lettera a), dopo le parole « persone giuridiche » sono aggiunte le seguenti: « per i quali spetta il credito di imposta di cui all'articolo 14 ».

2. Le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle sui proventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, si applicano a titolo di acconto nei confronti delle persone fisiche se i beni da cui detti redditi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Le disposizioni del comma 1, lettere b), d), e), f), g), i), m) e n) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e c), si applicano, anche ai fini delle ritenute alla fonte,

per gli interessi percepiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione del comma 2 si applica per gli interessi e i proventi maturati dal 1° gennaio 1994.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 5, secondo comma, dopo le parole « 12 giugno 1973, n. 349 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952. »;

b) nell'articolo 10, primo comma, i numeri 17) e 26) sono abrogati;

c) nell'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se i beni ammortizzabili sono acquistati mediante contratti di appalto le rettifiche sono operate a decorrere dall'anno della loro entrata in funzione. »;

2) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Se beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di atti di fusione, di scissione, di cessione di aziende, compresi i complessi aziendali relativi ai singoli rami dell'impresa, ovvero di conferimento, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche. »;

d) nell'articolo 74 il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nel numero 7) dell'articolo 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati dagli esercenti le suddette attività, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'articolo 19 è forfetizzata in misura pari a due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli. Se sono effettuate anche prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, inerenti o comunque connesse a quelle di spettacolo, l'imposta si applica con le suddette modalità anche ai relativi corri-

spettivi, ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse. Le imprese sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto prima dell'inizio dell'anno solare; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. ».

2. Per l'anno 1994 l'opzione prevista dall'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può essere esercitata entro il 31 gennaio 1994.

3. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), si applicano, rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1° gennaio 1994 e alle rettifiche relative ai beni ammortizzabili acquisiti dalla predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere a), b) e d), si applicano dal 1° gennaio 1994.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni in materia di obblighi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, primo comma, le parole « nel corso di un anno solare » sono sostituite con le seguenti: « con riferimento a un anno solare »;

b) nell'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma dopo le parole « nell'ordine della loro numerazione » sono inserite le seguenti: « e con riferimento alla data della loro emissione »;

2) nel secondo comma, dopo le parole « numero progressivo » sono inserite le seguenti: « e la data di emissione »;

c) nell'articolo 24, primo comma, secondo periodo, le parole « entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate. » sono sostituite dalle seguenti: « , con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. »;

d) nell'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, primo periodo, le parole « eseguite nel registro stesso durante il mese precedente » sono sostituite dalle

seguenti: « eseguite nel registro stesso, relativamente alle fatture emesse nel mese precedente » e nello stesso comma, secondo periodo, le parole « eseguite durante il secondo mese precedente » sono sostituite dalle seguenti: « eseguite per il secondo mese precedente »;

2) nel quarto comma, primo periodo, dopo la parola « registrate » sono aggiunte le seguenti: « per il mese precedente »;

3) nel quarto comma, primo periodo, le parole « al 10,70 per cento per quelle soggette all'aliquota del dodici per cento » sono sostituite dalle seguenti: « all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento »; nel secondo periodo, le parole « per 112 quando l'imposta è del dodici per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per 113 quando l'imposta è del tredici per cento »;

e) nell'articolo 28, secondo comma, numeri 1) e 2), le parole « nell'anno precedente », sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno precedente »;

f) nell'articolo 29, primo comma, primo periodo, le parole « nel corso dell'anno precedente » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno precedente ».

2. Nell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, primo periodo, dopo le parole « quindici giorni dal ricevimento, » sono inserite le seguenti: « e con riferimento al relativo mese, »;

b) nel comma 4, dopo le parole « della numerazione » sono aggiunte le seguenti: « e con riferimento alla data della loro emissione ».

3. La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1° gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° aprile 1994.

ARTICOLO 4.

(Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto in materia di aliquote e di esenzioni).

1. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte seconda sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 24) è sostituito dal seguente: « 24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in

economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984; »;

2) il numero 25) è soppresso;

3) il numero 26) è sostituito dal seguente: « 26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi; »;

4) il numero 39) è sostituito dal seguente: « 39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis); »;

b) nella parte terza sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 114) è sostituito dal seguente: « 114) medicinali pronti per l'uso, umano e veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici e dei medicinali da banco o di automedicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539; sostanze farmaceutiche e articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate, secondo la Farmacopea ufficiale; »;

2) nel numero 127-quinquies) le parole « ceduti da imprese costruttrici » sono soppresse;

3) nel numero 127-undecies), dopo le parole « 27 agosto 1969, » sono inserite le seguenti: « anche se assegnate a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, »;

4) nel numero 127-terdecies) le parole « relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies) » sono soppresse;

5) nel numero 127-quaterdecies) le parole « relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies) » sono soppresse;

6) nel numero 127-quinquiesdecies) è sostituito dal seguente: « 127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi; »;

7) dopo il numero 127-quinquiesdecies) è aggiunto il seguente numero: « 127-sexiesdecies) prestazioni di smaltimento, previste dal-

l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, di rifiuti urbani e speciali di cui all'articolo 3, commi primo e secondo, dello stesso decreto. ».

2. Per l'anno 1994 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di cui al numero 127-*sexiesdecies*) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura del 4 per cento.

3. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 12 per cento è elevata al 13 per cento.

4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 13 per cento per:

a) le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere classificate di lusso, comprese le somministrazioni di alimenti e bevande;

b) i servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; il servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali.

5. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: « limitatamente alle operazioni per le quali è stata emessa fattura, » sono soppresse.

6. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

7. Nell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il dodicesimo periodo è soppresso.

8. Le disposizioni del comma 1, salvo quanto disposto dal comma 2, e dei commi 3, 4, lettera a), e 7, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994. La disposizione del comma 4, lettera b), ha effetto dal 1° gennaio 1995. A decorrere dalla stessa data è soppresso il numero 124) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione del comma 6 si applica a decorrere dall'anno 1994.

ARTICOLO 5.

(Modificazioni dell'accisa sulla benzina e sui prodotti alcolici).

1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:

a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da lire 960.220 a lire 1.019.050 per 1.000 litri;

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 869.020 a lire 911.040 per 1.000 litri;

c) prodotti alcolici intermedi da lire 77.835 a lire 84.000 per ettolitro.

2. Gli aumenti stabiliti nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti dagli esercenti dei depositi di oli minerali per uso commerciale. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, della legge 11 maggio 1981, n. 213.

3. La riduzione di aliquota prevista per l'alcole etilico dall'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è stabilita nella misura di lire 124.600 per ettolitro anidro.

ARTICOLO 6.

(Imposta straordinaria erariale su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso).

1. L'imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo e motoveicoli di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica anche per l'anno 1994 nella misura prevista dal comma 2 del predetto articolo 65. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione, anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e motocicli che sono già stati immatricolati in altro Stato indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 4, del suddetto decreto-legge, oppure in Italia, con rilascio di targhe speciali.

2. Per gli autoveicoli e i motocicli usati di cui al comma 1, la misura dell'imposta è ridotta del 10 per cento per ciascun anno successivo a quello d'immatricolazione o, qualora questa non risulti accertabile, all'anno di costruzione, fino al massimo del 50 per cento.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

4. Le controversie riguardanti l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Ai ricorsi prodotti fino alla data di insediamento delle nuove commissioni si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

5. I ricorsi presentati all'intendenza di finanza fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono decisi in via amministrativa. Avverso tale decisione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria

ordinaria entro centottanta giorni dalla notifica della decisione o, in mancanza di questa, trascorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso.

ARTICOLO 7.

(Revisione delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori).

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, modificato dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, nonché dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, è sostituito dal seguente:

« 1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

“TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)

Per ogni lire 100.000
o frazione di lire
100.000

a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c):

1) azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140
2) valori in moneta o verghe (**)	100
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16

b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:

1) azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	50
2) valori in moneta o verghe (**)	90

**Segue: TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)**

Per ogni lire 100.000
o frazione di lire
100.000

3) titoli di Stato o garantiti, obbligazio- ni (***)	9 (****)
c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:	
1) azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	12
2) valori in moneta o verghe (**)	40
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazio- ni (***)	9 (****)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in lire 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c), aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in lire 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a lire 400.000.

(**) Sono esenti i contratti per contanti.

(***) Sono esenti i contratti di trasferimento di titoli di Stato conclusi nell'ambito di mercati regolamentati.

(****) L'imposta dovuta non può superare l'importo di lire 1.800.000". ».

ARTICOLO 8.

(Revisione dell'imposta di bollo sui contratti bancari).

1. Alla tariffa dell'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella nota all'articolo 2, dopo il numero 2 è aggiunto il seguente numero:

« Articolo della tariffa	Note
2.	2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo sesto del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 15.000. »;

b) nell'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2-bis e, nella relativa nota, dopo il numero 3 sono aggiunti i seguenti numeri 3-bis e 3-ter:

« Articolo della tariffa	Imposte dovute lire	Note
	Fisse	
2-bis. Estratti conto inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: per ogni esemplare:		3-bis. Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell'estratto conto, rispettivamente, di lire 39.000, lire 19.500, lire 9.750 e lire 3.250.
a) con periodicità annuale	33.000	3-ter. L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, indicati nell'articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. »;
b) con periodicità semestrale	16.500	
c) con periodicità trimestrale	8.250	
d) con periodicità mensile	2.750	

c) il comma 1 dell'articolo 15 è abrogato.

ARTICOLO 9.

(Istituzione del catasto dei fabbricati).

1. Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di « catasto dei fabbricati ». L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.

2. Le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso decreto sono, altresì, determinati i modi e i termini di attuazione di ogni altra attività prevista dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.

3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile viene dichiarato asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

b) l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola, dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nella azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;

c) il terreno cui il fabbricato è stato dichiarato asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è stato dichiarato asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più

affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione è esente dall'imposta di registro.

8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'articolo 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e il termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1995. Le stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al comma 3.

9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati di cui al comma 8, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995, con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* ed 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

10. Per le finalità di cui al comma 1, e per consentire le semplificazioni procedurali necessarie al continuo ed automatico aggiornamento del sistema catastale, con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2, vengono stabiliti nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni, nonché per la produzione e l'aggiornamento della cartografia cata-

stale. Con lo stesso provvedimento vengono, altresì, definiti gli interventi edilizi sul patrimonio censito privi di rilevanza censuaria, ai fini delle denunce di variazione catastale. Le operazioni di revisione generale degli estimi dei terreni, di cui al decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, devono tener conto dei nuovi criteri previsti dall'articolo 2, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, nonché di quelli fissati con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di classamento previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono applicare le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le revisioni del classamento delle unità immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale.

12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed ipotecari, la completa automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché la verifica ed il controllo dei dati acquisiti, è istituito un sistema di collegamento con interscambio informativo tra l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la professione notarile. Con apposito regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le modalità di attuazione, accesso ed adeguamento delle banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare con apposito decreto del Ministro delle finanze, il conservatore può rifiutare, ai sensi dell'articolo 2674 del codice civile, di ricevere note e titoli e di eseguire la trascrizione di atti tra vivi contenenti dati identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali, non conformi a quelli acquisiti al sistema alla data di redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti, altresì, nuovi criteri per la definizione delle modalità, dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e dal catasto con apparecchiature elettroniche.

13. Nel regolamento deve, altresì, essere previsto che, a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di cui al comma 12, i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione e alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento del sistema catastale e della pubblicità immobiliare

e possono fornire direttamente agli interessati i servizi di consultazione e certificazione delle informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse ipotecarie vigenti per la consultazione è aumentata del 20 per cento e al comune spetta una quota pari ad un terzo dell'importo complessivo dovuto. Qualora si renda necessario richiedere che negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione vengano dichiarati dati ulteriori relativi agli immobili, nonché alla loro conformità con le rappresentazioni grafiche in catasto, le relative modalità e tempi sono stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali è prevista per i privati anche la facoltà di fornire tali dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo, è destinata ad integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Tale integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi informatici comunali per gli scopi indicati nel primo periodo del comma 9. Alle predette attività provvede l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, vengono definite le modalità di istituzione e gestione del servizio. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalità di individuazione, riparto e versamento della quota di gettito sopra indicata da parte dei concessionari della riscossione.

ARTICOLO 10.

(Deduzione di crediti di imposta per riduzione degli estimi catastali).

1. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 3 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e la deduzione ivi prevista è maggiorata del 6 per cento. ».

2. Il secondo periodo dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, è abrogato.

ARTICOLO 11.

(Disposizioni in materia di lotterie e altri giuochi).

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro

delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione.

2. I venditori dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea versano i proventi della vendita al netto dell'aggio di propria spettanza, nonché del pagamento delle vincite, nei limiti degli importi indicati nei decreti del Ministro delle finanze di cui all'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62.

3. All'articolo 6, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 62, le parole da « sentito il parere » fino alle parole « dalla richiesta, » sono soppresse.

4. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dal comma 35 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole « relative vincite » sono aggiunte le seguenti: « e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. ».

ARTICOLO 12.

(Concorso pronostico Totogol).

1. Per la partecipazione ai concorsi pronostici Totogol che avranno svolgimento successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del campionato di calcio di serie A per gli anni 1995 e 1996, l'intero importo corrisposto dal giocatore, al netto della somma spettante al ricevitore a titolo di rimborso spese e compenso, è ripartito secondo le percentuali previste dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555.

2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, è abrogato.

ARTICOLO 13.

(Interessi per rapporti di credito e debito di imposta).

1. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento.

2. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento annuo sono dovuti nella misura del 6 per cento.

3. Il Ministro delle finanze è autorizzato a determinare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura degli interessi di cui ai commi 1 e 2, dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1995.

ARTICOLO 14.

(Adeguamento di tributi di importo fisso e dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale).

1. Entro il 30 aprile di ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 sono emanate le disposizioni concernenti:

a) l'adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1990, n. 165;

b) le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

ARTICOLO 15.

(Sistemi retributivi incentivanti la produttività).

1. L'amministrazione finanziaria adotta sistemi retributivi incentivanti la produttività e i controlli.

2. Tali sistemi retributivi sono previsti per:

a) progetti speciali finalizzati alla repressione dei fenomeni di evasione fiscale, anche sulla base di valutazioni comparate delle informazioni provenienti da altri settori dell'amministrazione dello Stato, dagli enti previdenziali e dall'anagrafe tributaria, con particolare riferimento ai dati relativi alle transazioni economiche;

b) programmi finalizzati all'eliminazione dell'arretrato delle liquidazioni delle dichiarazioni dei contribuenti e dei relativi rimborsi;

c) programmi di intervento per l'aggiornamento degli archivi informatizzati dell'amministrazione finanziaria e di quelli connessi al contenzioso tributario.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del segretario generale, sentito il consiglio di amministrazione, è predisposto

un programma di attribuzione delle risorse finanziarie e sono definiti i criteri generali per la corresponsione dei compensi, da collegare all'incremento di gettito prefissato ovvero alla realizzazione degli obiettivi dei programmi.

4. Al finanziamento dei progetti e programmi previsti al comma 2, si provvede utilizzando una quota dell'incremento annuale del gettito derivante dalla realizzazione di essi. La quota anzidetta sarà determinata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Fatte salve le procedure di mobilità e tutte le disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ad eccezione del comma 6 dell'articolo 3, il Ministro delle finanze è autorizzato a bandire, dal 1° gennaio 1994, concorsi per l'assunzione di mille dipendenti, da inquadrare nell'ottava o nella settima qualifica funzionale e da destinare al potenziamento dell'attività di controllo esclusivamente nelle sedi nelle quali, all'esito della verifica dei carichi di lavoro, si registrano maggiori carenze di organico. I vincitori dei concorsi non possono essere assunti prima del 1° gennaio 1995, né essere destinati, per almeno sette anni, a sedi diverse da quelle per le quali sono stati banditi i concorsi. All'onere derivante dal presente comma, valutato in annue lire 50 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'articolo 13.

ARTICOLO 16.

(Riserva all'erario delle entrate).

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 16, commi 16 e 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

ARTICOLO 17.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione relativa alla diversa detrazione per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione e quella relativa, per le stesse, all'obbligo di fatturazione non si applicano ai soggetti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 4, sopprimere la lettera a);

all'articolo 11, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 40, comma quarto, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, introdotto dall'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62, dopo le parole: « che abbiano ambito limitato alle feste o sagre stesse » sono inserite le seguenti: « ovvero promosse dalle *pro-loco* ovvero da circoli aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi aderenti ad organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali siano state riconosciute dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 28 giugno 1946, n. 78, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, ».

2. 1.

Turci, Gianna Serra, Maria Antonietta Sartori.

All'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Nella dizione « ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli e delle altre attività » di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, devono ritenersi comprese le prestazioni per sponsorizzazioni e per l'assunzione di obblighi di effettuare dette cessioni e prestazioni in favore di terzi.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sono inclusi nella base imponibile dell'imposta sugli spettacoli i corrispettivi della pubblicità effettuata nei luoghi in cui si svolgono gli spettacoli e le attività e sui documenti di ingresso agli stessi.

2. 2.

La Commissione.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1.

Asquini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Sanatoria relativa alla violazione dell'obbligo di presentazione del sostituto d'imposta su supporto magnetico).

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni a carico del sostituto d'imposta che, in violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 4, primo comma, del decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1993, abbia presentato la dichiarazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1993, n. 600, relativa al periodo d'imposta 1992, utilizzando

uno stampato conforme a quello approvato in luogo dei supporti magnetici.

4. 01.

Cancian.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disciplina sanzionatoria della violazione dell'obbligo di presentazione del sostituto d'imposta su supporto magnetico).

1. All'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« Nel caso in cui il sostituto d'imposta presenti la dichiarazione prescritta dall'articolo 7, utilizzando uno stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze in luogo dei supporti magnetici di cui sia obbligatorio l'utilizzo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal periodo d'imposta 1994.

3. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni a carico del sostituto d'imposta che, in violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 4, primo comma, del decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1993, abbia presentato la dichiarazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa al periodo d'imposta 1992, utilizzando uno stampato conforme a quello approvato in luogo dei supporti magnetici.

4. 02.

Cancian.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1.

Asquini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I crediti vantati dai produttori e dai distributori di prodotti petroliferi per la cessione delle benzine, dei gasoli e degli olii combustibili possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale, nel medesimo ordine previsto e stabilito dall'articolo 18, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sui beni mobili del debitore limitatamente all'importo corrispondente all'ammontare delle accise ovvero, nel caso di semplice distribuzione dei suddetti prodotti, degli oneri fiscali gravanti sulla cessione, qualora i relativi importi di accise o di oneri fiscali relativi alle fasi successive alla prima immissione del prodotto sul mercato, risultino separatamente evidenziati nella fattura relativa alla cessione.

5. 2.

Sangalli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, sostituito dall'articolo 21 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituito dal seguente:

« Per i depositi di oli da gas uso combustione non costituiscono irregolarità le eccedenze quando sono contenute entro il limite dello 0,25 per cento della quantità estratta e le deficienze quando sono contenute entro il limite dello 0,30 per cento della quantità introdotta nel periodo preso a base della verifica ».

5. 3.

Sangalli.

ART. 9.

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: cento con la seguente: cinquantuno.

9. 1. Carli, Castellotti, Bruni, Berni, Francesco Ferrari, Lattanzio, Ricciuti, Luigi Rinaldi, Tealdi, Urso, Zambon, Zarro.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1994

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate, ovvero la funghicoltura, il suddetto limite viene ridotto a 1.000 metri quadrati.

9. 2.

Carli, Castellotti, Bruni, Berni, Francesco Ferrari, Lattanzio, Ricciuti, Luigi Rinaldi, Tealdi, Urso, Zambon, Zarro.

Al comma 5, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

9. 3.

Carli, Castellotti, Bruni, Berni, Francesco Ferrari, Lattanzio, Ricciuti, Luigi Rinaldi, Tealdi, Urso, Zambon, Zarro.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono, altresì, produttive di reddito di fabbricati le costruzioni utilizzate per lo svolgimento di attività agrituristiche ai sensi dalla legge 5 febbraio 1985, n. 730.

9. 4.

Carli, Castellotti, Bruni, Berni, Francesco Ferrari, Lattanzio, Ricciuti, Luigi Rinaldi, Tealdi, Urso, Zambon, Zarro.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: del campionato di calcio di serie A con le seguenti: dei campionati nazionali di calcio.

12. 1.

La Commissione.

SUBEMENDAMENTI

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 14. 01.

Sopprimere i commi 1 e 2.

0. 14. 01. 1.

Asquini.

Sopprimere il comma 3.

0. 14. 01. 2.

Asquini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: , all'esito della verifica dei carichi di lavoro fino alla fine del periodo con le seguenti: l'attività di verifica è particolarmente limitata e dà, in rapporto alla popolazione residente, i risultati più scarsi, ed ove i redditi medi dichiarati sono più bassi in relazione alla media nazionale.

0. 14. 01. 3.

Asquini.

Al comma 1, sostituire le parole da: per la corresponsione fino alla fine del comma con le seguenti: Per la definizione degli standard di produttività e le soluzioni per coloro i quali, pur in assenza di gravi impedimenti, non li rispettino.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli introiti delle sanzioni sono destinati ai contribuenti che sono stati danneggiati dal mancato rispetto degli standard di cui al comma 1.

0. 14. 01. 4.

Asquini, Petrini.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-bis.

1. Con il decreto del Ministro delle finanze, su proposta del segretario gene-

rale e sentito il consiglio d'amministrazione, sono definiti i criteri generali per la corresponsione di compensi incentivanti la produttività ed i controlli, da collegare al conseguimento del gettito delle entrate tributarie stabilito nelle leggi di bilancio, al raggiungimento degli obiettivi fissati nei programmi annuali di accertamento per la repressione dei fenomeni di evasione fiscale, al perfezionamento dei metodi di verifica e controllo, all'eliminazione dell'arretrato delle liquidazioni delle dichiarazioni dei contribuenti e dei relativi rimborsi, all'aggiornamento degli archivi informatizzati dell'amministrazione finanziaria e di quelli connessi al contenzioso tributario.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, è determinata annualmente la quota di gettito derivante dalla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 da destinare alla corresponsione dei compensi incentivanti, sulla quale gravano altresì gli oneri per soccombenza nel processo tributario, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Fatte salve le procedure di mobilità e tutte le disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ad eccezione del comma 6 dell'articolo 3 della medesima legge, il ministro delle finanze è autoriz-

zato a bandire, dal 1° gennaio 1994, concorsi per l'assunzione di mille dipendenti, da inquadrare per metà nel profilo professionale di funzionario tributario dell'ottava qualifica funzionale e per l'altra metà nel profilo professionale di collaboratore tributario della settima qualifica funzionale, da destinare al potenziamento dell'attività di controllo esclusivamente nelle sedi nelle quali, all'esito della verifica dei carichi di lavoro, si registrano maggiori carenze di organico, avuto anche riguardo al numero dei contribuenti con domicilio fiscale nella circoscrizione territoriale dell'ufficio finanziario. I vincitori dei concorsi non possono essere assunti prima del 1° gennaio 1995, né essere destinati per almeno sette anni a sedi diverse da quelle di prima assegnazione. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 50 miliardi annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'articolo 13.

14. 01.

Governo.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1993, N. 532, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI I CREDITI COMMER-
CIALI VANTATI DA PICCOLE E MEDIE IMPRESE NEI CON-
FRONTI DELL'EFIM E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE (3573)*

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE***All'articolo 1:*

al comma 1, le parole: « nonché l'imposta sul valore aggiunto » sono sostituite dalle seguenti: « l'imposta sul valore aggiunto e quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta ».

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

1. Nei confronti delle piccole e medie imprese individuate al punto 2.2. della decisione della Commissione delle Comunità europee 92/C 213/02 adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo con-

trollate, per le quali a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito e sul patrimonio di impresa, nonché l'imposta sul valore aggiunto, da versarsi o iscritte a ruolo.

2. La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa ed asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

3. La sospensione del pagamento delle imposte avrà la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM, a norma dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non potrà essere protratta oltre il 20 gennaio 1995.

4. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 110 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante riduzione, per il solo anno 1994, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Sono inoltre soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese che trovandosi in stato di insolvenza abbiano una esposizione debitoria verso lo Stato, enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico per una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire per finanziamenti concessi per innovazioni tecnologiche ed attività di ricerca, purché abbiano avuto nell'ultimo triennio un numero medio di addetti, determinato in base ai criteri previsti dall'articolo 1, comma primo, non inferiore ad ottocento. La disposizione si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione. ».

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: Nei confronti delle piccole e medie imprese individuate al punto 2.2. della decisione della Commissione delle Comunità europee 92/C 213/02 adottata in data 20 maggio 1992 *con le seguenti:* Nei confronti delle imprese fino a 1000 dipendenti.

1. 1.

Matteja.

Al comma 4, sostituire le parole: 110 miliardi *con le seguenti:* 200 miliardi.

1. 2.

Matteja.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 4 GENNAIO 1994, N. 1, RECANTE
MISURE A GARANZIA DEL CREDITO AGRARIO (3565)*

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, recante misure a garanzia del credito agrario.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

1. L'articolo 44 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

« ART. 44. — (*Garanzie*). — 1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46.

2. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, effettuati mediante utilizzo di cambiale agraria e di cambiale pesca, sono comunque assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:

a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;

b) bestiame, merci, scorte, materie prime e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;

c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).

3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile.

4. In caso di inadempimento, su istanza della banca, il pretore del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1, 2 e 3 può, assunte sommarie informazioni, disporre l'apprensione e la vendita. Quest'ultima è effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile.

5. Ove i finanziamenti di credito agrario siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario. ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1994 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 556, RECANTE ORGANIZZA-
ZIONE E FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL
GRUPPO DEI SETTE PAESI PIÙ INDUSTRIALIZZATI, DELL'INI-
ZIATIVA CENTRO-EUROPEA E DELLA CONFERENZA SULLA
SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE) (3579)*

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, recante organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

1. Per l'organizzazione della presidenza italiana 1994 del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati (G7) e dell'Iniziativa centro-europea, è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1995, un'unica delegazione incaricata di provvedere a tutti gli adempimenti necessari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede ad impartire alla delegazione gli indirizzi e le direttive per la realizzazione dei vertici.

2. Alla delegazione di cui al comma 1 saranno assegnati non più di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica di inviato straordina-

rio e ministro plenipotenziario di prima classe, che saranno collocati a disposizione, con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché non più di quattro dipendenti di qualifica non inferiore alla settima del Ministero degli affari esteri e non più di cinque funzionari appartenenti ad altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando.

3. Per l'espletamento delle funzioni connesse con l'organizzazione della presidenza italiana per l'anno 1994 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1995, una delegazione incaricata di provvedere a tutte le attività necessarie.

4. Alla delegazione di cui al comma 3 saranno assegnati non più di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata, che saranno collocati a disposizione, con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, non-

ché un impiegato del Ministero degli affari esteri, di qualifica non inferiore alla settima, e non più di tre dipendenti appartenenti ad altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando.

5. Ai componenti delle delegazioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto, quinto e sesto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.

ARTICOLO 2.

1. Le spese di organizzazione della presidenza italiana dei tre organismi di cui all'articolo 1 sono a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento della presidenza italiana mediante aperture di credito a favore dei capi delle delegazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Per ciascuna presidenza sarà tenuta una gestione e contabilità separata.

3. Alle spese indicate al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo, quarto e quinto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.

ARTICOLO 3.

1. Nel contesto dell'Iniziativa centro-europea e per il potenziamento del baccalaureato internazionale in favore degli studenti provenienti dai Paesi della predetta Iniziativa durante l'anno di presidenza italiana della stessa, è concesso al

Collegio del Mondo unito dell'Adriatico un contributo straordinario di lire 1 miliardo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 3, pari a lire 6.050 milioni per l'anno 1993 e a lire 17.700 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.050 milioni per il 1993, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 17.700 milioni per il 1994, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Le somme di cui al presente decreto non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 7 GENNAIO 1994, N. 5, RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DELLA
PRESIDENZA ITALIANA DELLA CONFERENZA SULLA SICU-
REZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE) (3567)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 5, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 8 novembre 1993, n. 441.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ARTICOLO 1.**

1. Per gli interventi urgenti connessi con la fase di avvio della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 10 novembre e fino al 31 dicembre 1993, una delegazione incaricata di provvedere alle attività necessarie.

2. Alla delegazione di cui al comma 1 saranno assegnati non più di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica non inferiore a inviato straordinario e ministro plenipotenziario di II classe, che saranno collocati a

disposizione con incarico, in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché un impiegato del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore alla VII e non più di tre dipendenti di altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando.

3. Ai componenti della delegazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto, quinto e sesto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.

ARTICOLO 2.

1. Le spese per le attività previste dall'articolo 1 sono a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che vi provvede mediante aperture di credito, a favore del capo della delegazione di cui al citato articolo, di importo anche eccedente il limite stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

2. Alle spese indicate al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo, quarto e quinto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.

ARTICOLO 3.

1. I privilegi e le immunità previsti dagli articoli 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 36 della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, ra-

tificata con legge 9 agosto 1967, n. 804, si applicano in occasione delle riunioni a livello ministeriale e di alti funzionari che si terranno sul territorio nazionale sotto la presidenza italiana, alle istituzioni della CSCE ed ai suoi funzionari, ai delegati dei Paesi partecipanti, ai rappresentanti delle organizzazioni internazionali invitate a partecipare alle predette riunioni. Per gli acquisti di beni e prestazioni di servizi effettuati dalle istituzioni della CSCE si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 72, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Sono escluse dai privilegi di cui all'articolo 36 della citata convenzione le persone fisiche che siano cittadini italiani o abbiano la residenza permanente in Italia.

2. Le istituzioni e le persone di cui al comma 1 godono dell'immunità dalla giurisdizione per gli atti, ivi compresi le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, con esclusione delle azioni civili intentate da un terzo per i

danni risultanti da incidente causato da un autoveicolo loro appartenente, o circolante per loro conto, e dei procedimenti per infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica riguardante l'autoveicolo stesso.

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 226 milioni, si provvede a carico delle disponibilità iscritte sul capitolo 3037 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 543, RECANTE MISURE
URGENTI PER IL CONTROLLO DELLA SPESA NEL SETTORE
DEGLI INTERVENTI NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO (3575)*

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato nella presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° settembre 1993, n. 342, e 29 ottobre 1993, n. 430.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti alla riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ed alla revisione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, alla luce della normativa comunitaria specifica per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Gli schemi dei suddetti decreti legislativi verranno inviati alle Commissioni permanenti competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono parere entro sessanta giorni.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti criteri:

a) adeguamento degli uffici ai contenuti della politica di cooperazione;

b) definizione delle funzioni politiche, diplomatiche, tecniche e amministrativo-contabili;

c) individuazione della responsabilità gestionale dei singoli progetti;

d) definizione del ciclo dei progetti;

e) definizione approfondita degli interventi straordinari secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 ed in coerenza con quelli dell'Ufficio per gli interventi umanitari della Comunità europea (ECHO) e dell'omologo Dipartimento delle Nazioni Unite;

f) invarianza degli oneri di funzionamento rispetto a quelli derivanti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 4:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I contratti stipulati con gli esperti dell'Unità tecnica centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati per periodi quadriennali previa valutazione delle qualifiche ed esperienze acquisite, sentita una commissione nominata dal Ministro degli affari esteri e composta da cinque membri di cittadinanza anche non italiana. La disposizione di cui al presente comma ha carattere transitorio e si applica ai contratti in scadenza tra il 1° novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994, nonché a quelli che scadono nel 1995 unicamente per effetto di

atti aggiuntivi a detti contratti. A tale fine i contratti con scadenza tra il 1° novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994 sono prorogati fino a tale ultima data »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. La disposizione di cui al comma 23 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale assunto a tempo determinato dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « degli enti pubblici » sono inserite le seguenti: « in numero pari a quello ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione composta da non più di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di analisi giuridiche, economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso di realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Della commissione possono far parte magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, docenti universitari, come anche esperti privati competenti nei campi della contrattualistica pubblica degli appalti di opere, forniture e servizi per la pubblica amministrazione, nonché dell'attività in favore dei Paesi in via di sviluppo svolta da organizzazioni non governative ed in particolare di realizzazioni di opere ed impianti per la pubblica amministrazione.

2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con particolare riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di contenzioso:

a) a verificare lo stato di fatto e di diritto degli interventi, segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente non iniziati entro i termini previsti, esaminando la documentazione esistente, interpellando funzionari ed esperti competenti ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi;

b) a valutare i costi necessari al completamento degli interventi, verificandone la realizzabilità sulla base degli stanziamenti previsti;

c) ad accertare la fondatezza delle varianti connesse con le valutazioni di cui alle lettere a) e b), nonché a valutare gli oneri aggiuntivi che ne deriveranno;

d) a proporre le misure ritenute idonee per la definizione del contenzioso in atto e, ove ritenuto opportuno, a promuovere trattative con le parti interessate in vista di soluzioni transattive, avvalendosi dell'opera di liberi professionisti all'uopo delegati.

3. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, essa è tenuta a darne diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria ordinaria, nonché al procuratore generale della Corte dei conti.

4. La commissione dura in carica un anno e trasmette al Ministro degli affari esteri e alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia i risultati finali della propria attività.

ARTICOLO 2.

1. Per gli interventi in corso di realizzazione o da avviare nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono ammesse varianti che non comportino oneri finanziari aggiuntivi, salvo casi di forza maggiore. I casi di forza maggiore sono dichiarati con apposito provvedimento del Ministro degli affari esteri.

ARTICOLO 3.

1. L'articolo 12, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, va interpretato nel senso che tra i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di « gestione » e « controllo » non rientrano quelli di natura amministrativo-contabile che sono svolti da diverso personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Il funzionario « preposto » di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, può essere coadiuvato da altri funzionari della carriera diplomatica.

3. Sulla base di motivate esigenze, il direttore generale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzato, per un periodo di due anni, ad affidare a società ed enti specializzati o ad istituti di credito specifici incarichi di consulenza per l'espletamento di compiti rientranti tra quelli di cui all'articolo 12, comma 1, della predetta legge n. 49 del 1987.

ARTICOLO 4.

1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati fino a quattro anni previa valutazione delle qualifiche ed esperienze acquisite, sentita una commissione nominata dal Ministro degli affari esteri e composta da cinque esperti di cittadinanza anche non italiana. I contratti scaduti dopo il 1° novembre 1993 sono prorogati fino al 31 marzo 1994.

2. Per gli esperti di nuova assunzione rimane in vigore quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, della predetta legge n. 49 del 1987 circa l'obbligo di superamento del concorso iniziale. La commissione di concorso potrà comprendere anche membri che non abbiano la cittadinanza italiana.

3. L'attività svolta in attuazione dei contratti di cui al presente articolo è assoggettata a valutazioni annuali da effet-

tuarsi ad opera degli organi e sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. I contratti stessi sono risolti nel caso di due valutazioni negative nel corso del contratto.

ARTICOLO 5.

1. Il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, in servizio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 agosto 1993, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994.

2. I contratti a tempo determinato stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati di diritto fino al 31 dicembre 1994.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri individuerà, con successivo decreto e secondo le modalità e le procedure previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la dotazione organica necessaria alla realizzazione dei compiti che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta a svolgere.

ARTICOLO 6.

1. I compensi dei componenti delle commissioni di cui agli articoli 1 e 4 sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai fini del trattamento economico per eventuali missioni si applicano le misure previste per i dirigenti generali di livello C.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, che ammontano a lire 5 miliardi 750 milioni per gli anni 1993-1994, sono a carico del capitolo

4620 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Della predetta spesa non si terrà conto ai fini della determinazione della quota di cui al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, così come modificato dal presente decreto.

ARTICOLO 7.

1. Al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le parole: « ; detta quota non potrà comunque superare il 5 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario. » sono sostituite dalle seguenti: « , tenendo conto che in nessun caso detta quota potrà superare la media delle spese di funzionamento riscontrate nel triennio precedente. ».

ARTICOLO 8.

1. Nell'ambito degli stanziamenti, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per gli esercizi 1994-1996, una quota non inferiore al 15 per cento del fondo di cooperazione è riservata ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative o ad esse affidati, di cui una quota non inferiore al 10 per cento va riservata ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della suddetta legge n. 49 del 1987.

2. La riserva così costituita è annualmente integrata con le eventuali disponibilità residue dell'esercizio precedente. Per il 1994 i residui sono la parte dello stanziamento per iniziative di organizzazioni non governative nel 1993 non ancora impegnata al 31 dicembre 1993.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro degli affari esteri, sentita la commissione di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, emana norme per la

semplificazione delle procedure di concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo e per i relativi controlli.

ARTICOLO 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative o a loro affidati, ai sensi dell'articolo 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

8. 1.

Alessi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano alle convenzioni con le organizzazioni non governative e con gli altri enti senza fini di lucro di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255, per la realizzazione di programmi nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

8. 2.

La Commissione.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 1994, N. 17, RECANTE
PROROGA DEL COMANDO DEL PERSONALE DEGLI ENTI
PUBBLICI TRASFORMATI IN SOCIETÀ PER AZIONI (3608)*

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 225, 10 settembre 1993, n. 356, e 12 novembre 1993, n. 451.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

1. È differito al 30 giugno 1994 il termine di sei mesi previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 62, per la proroga del comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché dalle società da essi controllate.

2. Sono fatte salve le diverse disposizioni in materia dirette ad assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente, di cui alla legge 13 luglio 1993, n. 221.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerando:

che il *referendum* abrogativo del 18 aprile 1993 ha comportato lo scioglimento del Ministero delle partecipazioni statali e l'accorpamento delle restanti funzioni presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al quale non si è ancora provveduto;

l'intervenuta trasformazione degli enti pubblici (IRI, ENI, INA, ENEL) in società per azioni;

che già con il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 62, si erano prorogati i comandi del personale presso i vari Ministeri;

che con il decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, si concede un'ulteriore proroga, fondamentale per il personale comandato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

che il decreto legislativo n. 29 del 1993 e la legge di accompagnamento alla

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1994

legge finanziaria 1994 delegano il Governo a riorganizzare le attività e a definire le nuove piante organiche;

impegna il Governo:

a realizzare con urgenza l'accorpamento delle restanti attività dell'ex Ministero delle partecipazioni statali, sopprimendo le duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni;

a definire la nuova pianta organica del ristrutturato Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il mese di aprile;

a prevedere il diritto di opzione, da effettuarsi entro il 15 giugno 1994, per i

lavoratori comandati dagli ex enti pubblici trasformati in società per azioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17;

a intervenire sul Commissario liquidatore dell'EFIM affinché, sulla base degli articoli 1 e 10 del decreto-legge 21 gennaio 1994, n. 45, contenente norme di interpretazione autentica relative alla soppressione dell'EFIM, si dia soluzione ai problemi occupazionali dei lavoratori dipendenti dalla holding e dalle società di servizio dell'EFIM.

9/3608/1

Pizzinato, Ghezzi, Innocenti, Larizza, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1994, N. 39, RECANTE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALIZZAZIONE DEGLI
ONERI SOCIALI E DI SGRAVI CONTRIBUTIVI (3650)*

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 39, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sono confermati gli esoneri contributivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, secondo condizioni, limiti e modalità previsti dal predetto decreto.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 2.050 miliardi per l'anno 1994, in lire 2.130 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 2.200 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ARTICOLO 2.

1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 21, di conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, relativo alla definizione ed attribuzione, in conformità agli indirizzi della Comunità europea, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il termine del 30 novembre 1993, previsto dall'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1994, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 6 per cento alla misura del 5 per cento, relativamente al periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994 e fino al 30 giugno 1994.

2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1993 al 30 giugno 1994, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1993, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per i periodi di paga successivi a quelli di cui al comma 1 si provvede con il decreto ivi richiamato, nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 5.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la complessiva spesa di lire 6.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, di lire 5.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995 e di lire 4.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1995 al 30 novembre 1996. Al relativo onere per il triennio 1994-1996, pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Alla quantificazione dell'onere relativo ai periodi di paga successivi si provvede, in armonia con gli indirizzi della Comunità europea, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. I benefici contributivi previsti dal decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210, e successive modifi-

cazioni, spettano, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994, ai dipendenti delle imprese di manutenzione e di riparazione di veicoli, che rientrano nella sfera di applicazione dei rispettivi contratti collettivi nazionali della categoria metalmeccanica, indipendentemente dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali.

2. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1994 restano salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già fiscalizzati nei confronti dei dipendenti delle imprese citate nel comma 1 nella misura prevista a favore delle aziende manifatturiere dalle norme allora vigenti.

1. 01.

Cancian.

ART. 2.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 59, quinto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dopo le parole: « 30 settembre 1968 e » sono inserite le seguenti: « , con esclusione delle imprese operanti nel settore delle costruzioni, ».

2. 1.

Grippio.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I soggetti che, in applicazione del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, intendono avvalersi del termine del 31 marzo 1994 per la regolarizzazione della propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi con versamento in rate trimestrali di uguale importo, con le seguenti modalità: per importi complessivi fino a lire 5 milioni in tre rate trimestrali; da lire 5.000.001 fino a lire 10.000.000 in sei rate trimestrali; da lire 10.000.001 fino a lire 20.000.000 in nove

rate trimestrali; oltre lire 20.000.000 in dodici rate trimestrali.

2. 2.

Antoci.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Nel caso di operai agricoli a tempo determinato, che siano rimasti privi di

occupazione in conseguenza dell'attivazione da parte di aziende agrumicole della Sicilia di processi di riconversione e/o ristrutturazione degli impianti secondo quanto previsto nel piano di settore della regione siciliana, è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate prestate il numero di giornate riconosciute nell'anno precedente.

2. 01.

Gelpi.

DISEGNI DI LEGGE: S. 823. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA PER LA DIFFUSIONE DEI PROGRAMMI DELLA PRIMA RETE TELEVISIVA ITALIANA IN POLONIA, CON ALLEGATO TECNICO, FATTO A VARSAVIA IL 10 MAGGIO 1989 (2682);

S. 886. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI: A) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DA UNA PARTE E L'ONU E LA FAO DALL'ALTRA, RIGUARDANTE LA SEDE PER IL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE (PAM), FATTO A ROMA IL 15 MARZO 1991; B) SCAMBIO DI LETTERE TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA FAO, INTERPRETATIVO DELL'ACCORDO DI SEDE DELLA FAO DEL 31 OTTOBRE 1950, EFFETTUATO A ROMA IL 15 MARZO 1991; C) SCAMBIO DI LETTERE TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA FAO, INTERPRETATIVO DELL'ACCORDO DI SEDE PER IL PAM DI CUI ALLA LETTERA A), CON ALLEGATO, EFFETTUATO A ROMA IL 15 MARZO 1991 (2892);

S. 1382. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA BIODIVERSITÀ, CON ANNESSI, FATTA A RIO DE JANEIRO IL 5 GIUGNO 1992 (3545);

S. 824. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE MONETARIA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, FATTA A CITTÀ DEL VATICANO IL 3 DICEMBRE 1991 (3442);

S. 880. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE MONETARIA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, FATTA A ROMA IL 21 DICEMBRE 1991 (3443);

S. 1406. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE (UEO), CON ANNESSO, FATTO A ROMA IL 20 NOVEMBRE 1992 (3444);

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO COMPLEMENTARE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (OIL), RELATIVO AI PRIVILEGI E IMMUNITÀ DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'OIL A TORINO, FATTO A ROMA IL 20 APRILE 1993 (3345);

S. 1625. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI PER CONFERIRE AL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI IL POTERE DI ISTITUIRE UN FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI, FATTO A BRUXELLES IL 25 MARZO 1993 (3654)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2682, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.952.000.000 per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2892, NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991;

b) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991;

c) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede per il PAM di cui alla lettera a), con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo XX, sezione 46, dell'accordo e dai due scambi di lettere.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.600.000.000 annue a decorrere dal 1993, si provvede a carico del capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3545, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione stessa.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1.300 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3442, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, fatta a Città del Vaticano il 3 dicembre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 9 della convenzione medesima.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3443, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 21 dicembre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 della convenzione medesima.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3444, NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di adesione della Repubblica ellenica all'Unione dell'Europa occidentale (UEO), con annesso, fatto a Roma il 20 novembre 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo III del protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3345, NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-
VERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), relativo ai privilegi e immunità del Centro internazionale di formazione dell'OIL a Torino, fatto a Roma il 20 aprile 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3654, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto che modifica il Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, fatto a Bruxelles il 25 marzo 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo B, comma 2, dell'Atto stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 1° febbraio 1994.**

Giorgio Carta, Carlo Casini, Caveri, Raffaele Costa, Cresco, d'Aquino, de Luca, Farigu, Fumagalli Carulli, Matulli, Patuelli, Sacconi, Spini.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori)

Giorgio Carta, Carlo Casini, Caveri, Raffaele Costa, Cresco, d'Aquino, de Luca, Farigu, Fumagalli Carulli, Luigi Grillo, Matulli, Patuelli, Sacconi, Spini.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione, sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento e cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge.

Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 27 gennaio 1994, il seguente disegno di legge:

S. 1696. — « Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 485, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio » (*approvato dal Senato*) (3665).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla VI Commissione permanente (Finanze), in sede referente, con il parere della I, della V e della IX Commissione.

Successivamente, essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 485, il medesimo disegno di legge di conversione è stato cancellato dell'ordine del giorno.

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 29 novembre 1993, n. 486, e 2 dicembre 1993, n. 488, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 486, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni » (3425);

« Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 1993, n. 488, recante attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia » (3436).

**Modifica nella composizione
di gruppi parlamentari.**

I deputati Calogero Corrao e Luigi Farace hanno comunicato, con lettere in data 27 gennaio 1994, di essersi dimessi dal gruppo parlamentare democratico cristiano e di aderire al gruppo parlamentare centro cristiano democratico.

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera in data 14 gennaio 1994 il procuratore della Repubblica presso il tribunale dell'Aquila ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 29 dicembre 1993, l'archiviazione degli atti relativi al procedimento penale nei confronti dell'onorevole Remo GASPARI, nella sua qualità di ministro della Repubblica *pro tempore*.

Con lettera in data 28 gennaio 1994 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 21 gennaio 1994, l'archiviazione degli atti relativi al procedimento penale nei confronti dell'onorevole Gianni DE MICHELIS, nella sua qualità di ministro del lavoro e della previdenza sociale *pro tempore*.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ha trasmesso il decreto di nomina a dirigente generale del Ministero dei lavori pubblici del dirigente dottor ingegner Eugenio Rossi.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ha trasmesso il decreto di nomina a dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del dottor ingegner Giuseppe Bianchi.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Il ministro del tesoro, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del dottor Giuseppe Trippanera a consigliere di amministrazione dell'ente Banca nazionale delle comunicazioni.

Tale comunicazione è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 gennaio 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al secondo semestre 1993 (doc. XLVII, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro, con lettera in data 20 gennaio 1994, ha trasmesso un elaborato intitolato « Il bilancio in breve », che sintetizza il significato e il contenuto della manovra pubblica per il 1994.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro del tesoro, con lettera in data 24 gennaio 1994, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, ha trasmesso l'elenco delle somme che vengono portate in economia per l'anno finanziario 1993 e che potranno essere utilizzate nell'esercizio 1994 a copertura dei rispettivi provvedimenti legislativi.

Questo elenco sarà trasmesso alla Commissione competente.

Il ministro del tesoro, con lettera in data 26 gennaio 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, la relazione per l'anno 1993 sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 197 del 1991.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 24 gennaio 1994, ha trasmesso una raccolta di dati statistici sull'andamento della criminalità, aggiornata al 30 giugno 1993.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 26 gennaio 1994, ha trasmesso copia del decreto emanato in data 14 gennaio 1994 concernente le determinazioni per l'anno 1994 dei contingenti massimi del personale destinatario delle norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Nel mese di gennaio 1994 il ministro della difesa ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'arti-

colo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, le autorizzazioni concesse a dipendenti di quel ministero a prestare servizio presso enti e organismi internazionali.

Queste comunicazioni sono depositate negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vicepresidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 27 gennaio 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 19 ottobre 1993, riguardanti l'esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine dell'adozione di provvedimenti di integrazione salariale (articolo 2 della legge n. 675 del 1977 e norme successive) nonché l'approvazione di piani aziendali comportanti l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria (articolo 1 della legge n. 223 del 1991) e reiezione.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di cinque risoluzioni:

« sull'indipendenza delle banche centrali nazionali nella prospettiva della seconda e terza fase dell'UEM » (doc. XII, n. 134);

« sulla cooperazione di polizia » (doc. XII, n. 135);

« sulla lotta contro la frode internazionale » (doc. XII, n. 136);

« sulla criminalità comune nei grandi centri urbani e i suoi legami con la criminalità organizzata » (doc. XII, n. 137);

« sulla pornografia » (doc. XII, n. 138).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (doc. XII, n. 135);

alla I Commissione (doc. XII, n. 136);

alla I Commissione (doc. XII, n. 137);

alla V Commissione (doc. XII, n. 134);

alla XII Commissione (doc. XII, n. 138);

nonché, per il prescritto parere, alla III Commissione e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Trasmissione del presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 13 gennaio 1994.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Go-

verno e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 21 e 24 gennaio 1994, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Ugento (Lecce), Nardò (Lecce), Rieti, Ceccano (Frosinone), Sarego (Venezia), Omegna (Novara), Cercola (Napoli), Cagliari, Gamberale (Chieti), Mortara (Pavia), Como, Matino (Lecce), Noci (Bari), Tarquinia (Viterbo), Albano laziale (Roma), Valterrosa (Cagliari), Oristano, Missaglia (Como), San Giovanni Lupatoto (Verona) e Desio (Milano).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.